



Comune di Luzzara (RE)

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 53 del 26.06.2026

Alla Giunta Comunale

La sottoscritta revisore dei conti Dott.ssa Patrizia Iotti procede all'esame della bozza di delibera della giunta comunale, e relativa documentazione ed allegati, trasmessi via email dal responsabile del Servizio finanziario del comune di Luzzara (RE) in data 23 giugno 2026 avente ad oggetto:

MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2026-2028.
SOTTO-SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 30/03/2026

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, ribadisce e precisa tale obbligo;

Visti inoltre,

- l'art. 19, comma 8, legge 28 dicembre 2001 nr. 448, prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L.n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, comma 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020 applicativo dell'art.33 dl 34/2019 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57 c.3-septies dl 14 Agosto 2020 n.104

Richiamati infine:

-l'art.6, avente ad oggetto "*Piano integrato di attività e organizzazione*", commi da 1 a 4, del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;

- il D.M. 30 giugno 2022 n. 132, con il quale è stato approvato "*Regolamento recante la definizione del contenuto del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)*";

PRESO ATTO che a partire dal 24 agosto 2026 è prevista la cessazione dell'incarico di EQ presso il Servizio 'Uso e assetto del territorio', assunta con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Tuel e di garantire la corretta funzionalità del Servizio;

DATO ATTO che si è provveduto a verificare l'impossibilità di far fronte alla copertura del suddetto posto mediante ricorso al personale dipendente dell'Ente, mancando figure professionali dell'area dei funzionari competenti per materia e mansioni da esso richiesti;

RITENUTO opportuno procedere alla sua sostituzione mediante assunzione a tempo determinato di n.1 unità di personale dell'area dei funzionari, a cui attribuire incarico di elevata qualificazione, mediante selezione ex art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 a tempo parziale 27/36, con la possibilità di un incremento a partire dal 2027, per arrivare ad almeno n. 30 ore settimanali e ad un massimo oggi stimato in n. 36 ore settimanali;

Considerato che

- l'ente osserva le condizioni di rispetto del contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013,
- che l'Ente, all'interno della proposta di delibera di cui all'oggetto, afferma che "si rende necessario modificare la sezione 3.3 del PIAO 2026-2028, approvato con delibera n. 35 del 30.03.2026,
- la spesa derivante dal presente atto è già prevista nel bilancio di previsione 2026-2028. Per le sole annualità 2027 e 2028, essendo essa attualmente prevista per 27/36, è necessario integrarla con l'incremento massimo stimato di ulteriori 9/36;
- la medesima spesa non rileva ai fini dei limiti in materia di lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010, il quale dispone che: "*(...) Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*".
- la modifica del Piano in oggetto garantisce il pieno rispetto dei vigenti limiti in materia di spesa di personale, con particolare riguardo a quello di cui all'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006, e a quello di cui all'art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010 in materia di lavoro flessibile, essendo essi già ricompresi negli stanziamenti assestati ad oggi del bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 18/12/2025 e ss.mm.ii., come da prospetti allegati nella proposta di delibera;:
- le dichiarazioni di ciascun responsabile di settore/servizio nelle quali è dichiarato che presso il Comune di Luzzara non vi sono situazioni di soprannumerarietà;
- parimenti non vi sono eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267

- la spesa derivante dal presente atto è già prevista nel bilancio di previsione 2026-2028;

Verificato che l'ente è in regola con l'obbligo di trasmissione dei dati alla BDAP sia per quanto riguarda il rendiconto della gestione 2025 sia per il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Considerato che il Comune di Luzzara non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Alla luce di quanto sopra si esprime PARERE FAVOREVOLE con riferimento alla legittimità, congruità, coerenza e attendibilità sugli aspetti contabili della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "PIAO 2026-2028 – Sotto - Sezione 3: Piano Triennale dei fabbisogni di personale".

Il Revisore Unico
dott. Patrizia Iotti